



L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEGLI AGROFARMACI

Pag. 2



Sono in corso le discussioni sulla proposta di Regolamento della Commissione relativa alla immissione in commercio degli agrofarmaci che andrà a sostituire l'attuale Direttiva 91/414 CE

Uno dei punti di maggiore discussione sul quale esiste una forte contrapposizione fra le politiche dei diversi Paesi che si sono manifestate all'interno del COREPER, l'organismo tecnico dell'Unione Europea che si occupa delle proposte della Commissione e prepara i lavori del Consiglio Europeo, riguarda i criteri di approvazione delle sostanze attive che sono riportati nell'Allegato II della proposta di Regolamento. I cosiddetti *cut off criteria*, così chiamati comunemente anche sulla stampa specialistica nazionale.

**ILL.MO MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI
E FORESTALI DOTT. LUCA ZAIA**

VIA XX SETTEMBRE 20 - ROMA

OGGETTO: proposta di regolamento sulla immissione in commercio degli agrofarmaci (COM 388/2006)

Pag. 4

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLA RIVENDITA DI MEZZI TECNICI

Vogliamo ricordare alcuni adempimenti del datore di lavoro come previsto dalla normativa sulla valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro proprio nell'anno di pubblicazione del dispositivo che abroga e sostituisce il Dlgs 626/94

Pag. 6

LA TRACCIABILITA' NEL SETTORE DEI FERTILIZZANTI

È stata pubblicata sulla GU n.86 dell'11 aprile 2008 la circolare esplicativa sulla tracciabilità nel settore dei fertilizzanti n.4786 del 25.02.2008.



L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DEGLI AGROFARMACI

I criteri di approvazione dell'Allegato II rappresentano l'argomento di maggiore discussione perché è su questi che si giocherà, in futuro, la disponibilità di prodotti per la difesa delle colture garantendo o meno le soluzioni tecniche necessarie ed indispensabile per continuare la coltivazione in Europa di molte colture convenzionali, di qualità e non solo di nicchia.

Il principio in discussione è essenzialmente riconducibile al quesito se debba esserci o meno una valutazione improntata sulle caratteristiche intrinseche delle sostanze attive come prevede l'Allegato II oppure se la registrazione debba essere concessa tenendo anche in considerazione la reale entità dei rischi che comporta l'utilizzo dei prodotti.

Nell'Allegato II sono indicate le caratteristiche intrinseche non ammissibili per la registrazione di una sostanza e i criteri di approvazione delle sostanze candidate alla sostituzione.



Quest'ultimo criterio stabilisce in 7 anni anziché 10 il periodo di approvazione delle sostanze candidate alla sostituzione, così identificate in base a proprie caratteristiche di maggiore pericolosità rispetto a quelli di altre sostanze registrate.

L'iter burocratico amministrativo

Dal 12 luglio 2006, "data di nascita" ufficiale della proposta di Regolamento

che doveva aggiornare la direttiva 91/414 CE, molto è stato dibattuto, soprattutto in seguito agli emendamenti proposti dal Parlamento Europeo nella seduta del 23 ottobre 2007 che ha reso ancora più restrittivi i criteri di valutazione ai fini della registrazione presenti nella proposta della Commissione. Attualmente ben 9 Stati Membri sono schierati apertamente contro il principio della pericolosità intrinseca. L'attuale Presidenza Slovena ha cercato una mediazione apportando dei cambiamenti ai criteri di valutazione, ma il Regno Unito ha manifestato una forte contrarietà a tale proposta ribadendo una posizione maggiormente liberista e pragmaticamente favorevole ad una valutazione basata sui rischi e non sulla pericolosità intrinseca. Cosicché la riunione del 19 maggio, su questo punto, si è tradotta in un nulla di fatto, rimandando il tentativo di composizione delle differenti posizioni al 24 giugno.

Naturalmente finché non sarà risolto



La soluzione più efficace per il controllo della Piralide del mais





Sviluppo di funghi micotossigeni in seguito all'attacco della Piralide

Quando intervenire:
Da inizio fino al picco del volo di seconda generazione.

Effetti del trattamento:

- Incremento della resa in granella (fino a 20 q.li/Ha)
- Controllo della principale causa di insediamento dei funghi micotossigeni
- Aumento qualitativo delle produzioni ottenute
- Ampia finestra di impiego (15-20 giorni di periodo utile per il trattamento)

SARIAF GOWAN S.p.A.
Via Morgagni 68 - 48018 Faenza (RA)
Tel. 0546 629911 - Fax 0546 623943
e-mail: - sariafgowan@sariafgowan.it
www.sariafgowan.it

Prodotti ammessi nei disciplinari di produzione integrata

Una gamma completa per un'agricoltura moderna, professionale e competitiva

**ILL.MO MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
DOTT. LUCA ZAIA
VIA XX SETTEMBRE 20 - ROMA**

OGGETTO: proposta di regolamento sulla immissione in commercio degli agrofarmaci (COM 388/2006)

Ill.mo Ministro,

in vista del prossimo incontro del Consiglio Agricolo previsto per il 24 giugno che tratterà, tra gli altri, l'argomento di cui all'oggetto, vorremmo porre alla sua attenzione alcuni aspetti ampiamente dibattuti e cruciali per la nostra agricoltura ma sui quali vi sono ancora divergenze di vedute. I punti al centro dell'attenzione sono rappresentati da:

- i criteri di approvazione dei prodotti riportati nell'All. II della proposta di Regolamento sulla immissione in commercio degli agrofarmaci (cut off criteria);
- il meccanismo di sostituzione dell'All. II sopra indicato.

Una digressione su quanto già realizzato in termini di prevenzione è indispensabile perché gli strumenti di difesa delle colture sono già stati in buona parte limitati con la revisione attuata in applicazione della Direttiva 91/414 CE che ha portato all'esclusione di 596 sostanze attive su un totale di 751 fino ad ora valutate (sono numeri in continuo aggiornamento essendo il processo in atto). Ritornando all'oggetto, vorremmo ricordare uno studio recentemente pubblicato dal Pesticide Safety Directorate, agenzia pubblica inglese indipendente da interessi commerciali, sulle conseguenze, a livello europeo, indotte dai criteri di approvazione dell'All. II del nuovo regolamento. Sulla base di tale studio che ha preso in considerazione 286 sostanze attive al momento iscritte nell'All. I della Dir 91/414 CE, si possono configurare i due seguenti scenari in relazione alla proposta della Commissione e agli emendamenti apportati dal Parlamento:

1. l'applicazione della proposta della Commissione potrebbe comportare:
 1. l'eliminazione fino al 10% degli insetticidi;
 2. l'eliminazione fino al 32% dei fungicidi;
 3. l'eliminazione fino al 10% degli erbicidi;
 4. il 24% delle s.a. nella lista di sostituzione.
2. l'applicazione degli emendamenti proposti dal Parlamento EU nella prima lettura del 23 ottobre 2007, potrebbe comportare:
 1. l'eliminazione del 65% degli insetticidi;
 2. l'eliminazione fino al 43% dei fungicidi;
 3. l'eliminazione fino al 31% degli erbicidi;
 4. il 71% delle s.a. nella lista di sostituzione;


La proposta della Commissione è senz'altro meno impattante ma si viene a sommare a quanto già avvenuto con la revisione prevista dalla Direttiva 91/414 CE e, comunque, va soprattutto a discapito delle commodities, i prodotti di più vasta diffusione e di minor costo e, quindi, delle aziende nazionali favorendo, invece, le multinazionali che possono operare con prodotti esclusivi di recente introduzione.

Bisogna, inoltre, considerare che il principio di sostituzione ha un effetto deterrente sull'introduzione di nuove molecole perché aumenta in maniera rilevante il rischio di impresa. Chiediamo venga adottato un approccio il più possibile pragmatico che tenga conto delle esigenze della nostra produzione agricola così varia e con produzioni intensive ma di estensione ridotta, pur mantenendo l'obiettivo di salvaguardare il più possibile gli utilizzatori, i consumatori e l'ambiente. Un risultato, quest'ultimo, che può essere raggiunto incentivando la formazione e l'informazione degli operatori e favorendo l'applicazione delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di sicurezza alimentare. Diversamente, il rischio è di compromettere la concorrenzialità delle nostre produzioni a vantaggio dell'importazione di produzioni straniere la cui qualità e salubrità non sono certo paragonabili a quelle nazionali.

Ill.mo Ministro, alla luce delle considerazioni poco sopra fatte, le chiediamo di intervenire a fianco di quei Paesi che esprimono una posizione apertamente favorevole ad un approccio basato sulla valutazione del rischio piuttosto che sulla pericolosità intrinseca dei prodotti. Una linea che permetterebbe di mantenere sul mercato un maggior numero di prodotti per la difesa ma, al tempo stesso, di complementare il percorso sulla prevenzione già iniziato con la revisione secondo il dlgs 194/95 che sarà ulteriormente consolidato con la direttiva sulle acque e la direttiva sull'uso sostenibile degli agrofarmaci.

Fiduciosi che voglia tenere nella dovuta considerazione questa nostra istanza inviamo i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE



politicamente l'attuale impasse non si potranno avere certezze sui tempi di approvazione, sebbene sia programmata una seconda lettura del Parlamento per la fine del 2008 e del Consiglio nella prima metà del 2009, con successiva pubblicazione nell'estate 2009.

L'impatto sulla disponibilità di prodotti.

La posizione del Regno Unito trova fondamento su uno studio condotto dal *Pesticide Safety Directorate*, agenzia pubblica inglese indipendente da interessi commerciali, sulle conseguenze, a livello europeo, indotte dai criteri di

approvazione dell'All. II della proposta di Regolamento.

Tale studio suscita un particolare interesse in quanto la valutazione di impatto della proposta di Regolamento effettuata dalla Commissione non è specificatamente indirizzata alle conseguenze indotte dall'Allegato II e tanto meno vi è stata una valutazione sugli effetti degli emendamenti proposti dal Parlamento nella seduta del 23 ottobre 2007.

Lo studio prende in considerazione ben 286 sostanze già registrate e revisionate secondo la Direttiva 91/414 CE. Revisione che ha portato di per sé, è bene

precisarlo, ad una riduzione consistente dei prodotti disponibili per l'impiego.

Applicando le condizioni presenti nella proposta della Commissione e negli emendamenti del Parlamento alle sostanze di cui sopra, sulla base dei dati disponibili, lo studio ha determinato quali sostanze sarebbero tolte dal mercato. In termini percentuali i dati sono i seguenti.

1. Applicazione della proposta della Commissione.

√ eliminazione fino al 10% degli insetticidi ;

continua a pag. 8

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLA RIVENDITA DI MEZZI TECNICI

Vogliamo ricordare alcuni adempimenti del datore di lavoro come previsto dalla normativa sulla valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro proprio nell'anno di pubblicazione del dispositivo che abroga e sostituisce il Dlgs 626/94

Il nuovo riferimento è il decreto legislativo 9 apr 2008 n. 81. In base a questo dispositivo, il datore di lavoro deve valutare i rischi per la salute e, nella fattispecie, soprattutto i rischi per la sicurezza dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi, prendendo in considerazione in particolare:

- le proprietà pericolose dei prodotti fitosanitari;
 - identificare tutti i prodotti che rientrano nell'attività di stoccaggio e vendita evidenziandone le classi di pericolosità cui essi appartengono.
- Le informazioni sulla salute e la sicurezza presenti nella scheda informativa in materia di sicurezza predisposta dal fabbricante di prodotti fitosanitari ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n.65

→ in particolare all'interno della scheda di sicurezza analizzare i punti: 3, identificazione dei pericoli; 5, misure antincendio; 6, provvedimenti in caso di dispersione accidentale; 7, manipolazione ed immagazzinamento; 8, protezione personale e controllo dell'esposizione.

- Le circostanze in cui viene svolto il lavoro di commercio dei prodotti fitosanitari, comprese:

→ la quantità in deposito degli stessi, suddivisi sulla base delle diverse proprietà pericolose;

→ le caratteristiche dei locali in cui avviene lo stoccaggio ed i sistemi adottati per la prevenzione dei rischi (ad esempio la dimensione del locale che deve essere confacente ai quantitativi stoccati; il livello di arieggiamento dei locali che deve essere adeguato a chi vi lavora; le caratteristiche dei pavimenti e delle pareti, l'altezza dei locali che devono rispondere ad opportune norme igieniche ecc.);

→ le caratteristiche degli impianti elettrico e di riscaldamento (va verificato che siano a norma rispetto alla pericolosità dei prodotti stoccati);

→ le modalità di stoccaggio (ad esempio evitare il contatto diretto delle confezioni con pavimento e pareti, valutare la necessità di tenere separate determinate classi di prodotti, adottare misure per impedire l'accesso ai locali di persone estranee).

- gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare, com-

pressive della scelta compiuta in materia di dispositivi di protezione individuale.

Fermo restando che devono essere eliminati i rischi derivanti dalla presenza di prodotti fitosanitari mediante l'adozione delle seguenti misure di prevenzione e protezione:

a) la progettazione e l'organizzazione delle modalità di deposito;

- l'azienda deve trovarsi in area confacente al piano regolatore; la dimensione dei locali e la loro posizione devono essere progettati in maniera

adeguata (non possono essere semi interrati, l'altezza deve essere almeno 3 mt., le porte di separazione tra il deposito e i locali di vendita devono essere in materiale ignifugo; vi devono essere uscite di sicurezza); rivestimenti e pavimenti devono essere realizzati in materiale lavabile; l'arieggiamento deve essere garantito da finestrate o impianto aspirante rispettando quanto disposto dall'amministrazione locale; devono essere disponibili i servizi e gli spogliatoi; devono essere previsti dei

SWITCH

- L'unico fungicida registrato contro *Aspergillus* e *Penicillium*, potenziali produttori di micotossine e aromi sgradevoli nei vini
- Elevata efficacia contro le *Botrytis*
- Non influenza la fermentazione e le caratteristiche organolettiche dei vini

Chiedi a chi lo usa perchè si fida di un antibiotritico come Switch.

APPROVATO dai migliori viticoltori

Vivere l'Agricoltura

syngenta
www.syngenta.it

sistemi di gestione dei reflui nel caso di incidenti e/o bonifiche; gli impianti, elettrico e di riscaldamento, devono essere conformi alla normativa vigente (norme tecniche di riferimento UNI, CEI); ecc.

b) La fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e le relative procedure di manutenzione adeguate;

- ad esempio i dispositivi di protezione individuale devono essere adeguati al lavoro di manipolazione delle confezioni, di pulizia ordinaria e straordinaria dei locali e di bonifica.

c) La riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti in caso d'emergenza e nelle operazioni di bonifica e pulizia.

d) La riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione dei lavoratori nei depositi di prodotti fitosanitari.

e) Le misure igieniche e di prevenzione adeguate nella gestione delle confezioni e del deposito di prodotti fitosanitari;

- ad esempio mantenere in azione l'aspiratore del deposito durante l'orario di lavoro o almeno nei periodi di presenza del personale per garantire 4-6 ricambi/ora; disponibilità di lavandini a comando non manuale, vaschetta lava occhi, doccia di emergenza;

- disponibilità di estintori in funzione delle dimensioni della struttura;

- deve essere eseguito un controllo periodico delle attrezzature e degli impianti da parte di aziende certificate;

- evitare di tenere le confezioni dei prodotti a diretto contatto con pareti e pavimento, le scaffalature devono essere in materiale non infiammabile. Va verificata la necessità di non stoccare contemporaneamente grossi quantitativi di prodotti che possono creare reazioni (ad esempio prodotti comburenti, quale il clorato di sodio, con altri prodotti fitosanitari);

- non effettuare nei depositi di prodotti fitosanitari operazioni diverse dalla movimentazione di questi ultimi;

- adottare misure affinché i locali di deposito siano accessibili solo a personale opportunamente formato;

- i prodotti infiammabili devono essere tenuti in zone separate dagli altri prodotti fitosanitari;

- esposizione di segnali di pericolo;

- il personale deve essere dotato dei DPI necessari;

- il personale deve essere formato ed informato in maniera adeguata.

f) La riduzione al minimo della quantità di

prodotti fitosanitari presenti nella rivendita e nel deposito.

g) I metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella gestione, nell'immagazzinamento e nel trasporto, carico e scarico dei prodotti fitosanitari sul luogo di lavoro, nonché dei rifiuti provenienti ad esempio dalla pulizia dei locali o dalla bonifica proveniente da rotture di confezioni che contengono i prodotti fitosanitari.

Il datore di lavoro deve valutare i rischi per la salute e prevalentemente per la sicurezza dei lavoratori che gestiscono il deposito e la rivendita dei prodotti fitosanitari.

Nella prima parte del manuale sono date indicazioni sui requisiti strutturali dei depositi e degli esercizi di vendita e sull'organizzazione dei locali. Si tratta di indicazioni minime, perché il titolare della

rivendita agraria deve cercare di adottare le misure più appropriate alla propria realtà modificandole in funzione dell'evoluzione della propria azienda e dell'acquisizione di nuove conoscenze.

Rischio moderato e rischio non moderato per la sicurezza

Il datore di lavoro ha sempre l'obbligo di effettuare una valutazione dei rischi derivanti dalla presenza di sostanze chimiche pericolose. Nel caso di azienda con più di dieci dipendenti o che si trovi in RISCHIO NON MODERATO tale valutazione richiede la stesura di un documento dettagliato

Come fare allora per valutare se l'azienda si trova in condizione di rischio moderato o meno? La risposta è che si può ricorrere a delle formule che tengono conto di tre fattori di rischio riportati in tabella:

Tabella 1 - I tre fattori di rischio

FATTORE GRAVITÀ		
VALORE ATTRIBUITO	GRAVITÀ	EFFETTI
1	Lieve	Reversibili
2	Modesta	Potenzialmente Irreversibili
3	Media	Sicuramente Irreversibili
4	Alta	Irreversibili Gravi
5	Molto Alta	Possibilmente Letali

FATTORE FREQUENZA D'USO/DURATA		
VALORE ATTRIBUITO	FREQUENZA D'USO	DURATA
0,5	Raramente	< 1% orario lavoro settimanale
1	Occasionalmente	1-10% orario lavoro settimanale
2	Frequentemente	11-25% orario lavoro settimanale
3	Abitualmente	26-50% orario lavoro settimanale
4	Sempre	51-100% orario lavoro settimanale

FATTORE ESPOSIZIONE		
VALORE ATTRIBUITO	ESPOSIZIONE	CONDIZIONE OPERATIVA
0,5	Trascurabile	Altamente Protettiva
1	Lieve	Altamente Protettiva
2	Modesta	Protettiva
3	Media	Poco Protettiva
4	Alta	Assai Poco Protettiva
5	Molto Alta	Non Protettiva

moltiplicando i 3 valori attribuiti alla *gravità*, alla *frequenza* e all'*esposizione* della tab.1 si ottiene la classe di rischio individuabile nella tab.2

Tabella 1 - Classificazione della stratificazione del rischio

CLASSI DI RISCHIO		MISURE SPECIFICHE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE
1-10	BASSO	Non necessarie *
11-25	MODESTO	NECESSARIE
26-50	MEDIO	NECESSARIE
51-75	ALTO	NECESSARIE
76-100	MOLTO ALTO	NECESSARIE

* Risultano comunque necessarie le misure generali per la prevenzione dei rischi (art. 72 *quinquies*).

Rimane ancora da stabilire qual è il valore da attribuire alla classe di gravità:

- alla classe di gravità 1 corrispondono le frasi di rischio R22, 36, 37, 36/37, 36/37/38, 36/38, 37/38, 38, 66;
- alla classe di gravità 2 corrispondono le

frasi di rischio R20, 21, 20/21, 20/21/22, 20/22, 21/22, 25, 34, 35, 41, 43, 65, 67;

- alla classe di gravità 3 corrispondono le frasi di rischio R 23, 23/24, 23/24/25, 23/25, 24, 24/25, 28, 42, 42/43

¹ Modello applicativo proposto dalla Regione Piemonte per la valutazione del rischio chimico

LA TRACCIABILITA' NEL SETTORE DEI FERTILIZZANTI

È stata pubblicata sulla GU n.86 dell'11 aprile 2008 la circolare esplicativa sulla tracciabilità nel settore dei fertilizzanti n.4786 del 25.02.2008.

Una breve introduzione è necessaria nonostante l'abbiamo già trattata e spigata dalle righe di questo giornale.

La tracciabilità così come è stata affrontata nel dlgs 217/2006 prevede 2 livelli di tracciabilità:

√ Iscrizione al “Registro dei Fabbricanti di Fertilizzanti” e al “Registro dei Fertilizzanti”, quest'ultimo limitato ai prodotti nazionali

√ Conservazione delle registrazioni sull'origine dei fertilizzanti.

Precisiamo subito che sono adempimenti che riguardano esclusivamente il Fabbricante, così come definito dal dlgs 217 che lo identifica come il responsabile dell'immissione sul mercato, che deve essere indicato in etichetta. Bisogna precisare che fabbricante è anche l'importatore da paesi esterni all'UE. Fabbricante non è l'impresa che produce ed insacca per conto terzi ma è l'impresa che richiede la produzione di un fertilizzante ed opera la sua immissione sul mercato.

Un'ulteriore precisazione riguarda l'introduzione sul mercato italiano di prodotti provenienti da Paesi CE, perché in questo caso non si tratta di importazione, essendo operazioni che avvengono nel mercato comune, ma poiché gli adempi-



menti in argomento riguardano esclusivamente l'Italia i fornitori comunitari provenienti da Paesi diversi dal nostro potrebbero non avere adempiuto alla propria registrazione e a quella dei propri prodotti. In quest'ultimo caso il rivenditore italiano si trova di fronte a due possibilità: o cambia fornitore oppure lui stesso si registra e registra i prodotti che immette sul mercato, diversamente è perseguibile e soggetto a severe sanzioni amministrati-

ve.

Le sanzioni si applicano ai rivenditori che commercializzano prodotti non registrati e/o di Fabbricanti non registrati

La registrazione del fabbricante e dei fertilizzanti

La circolare del MIPAAF n. 4786 fornisce non solo delle spiegazioni a quanto indicato nel decreto legislativo 217/2006 ma introduce anche nuovi adempimenti:

√ In primo luogo la domanda di iscrizione al “Registro dei fabbricanti di fertilizzanti” deve avvenire in forma cartacea ed informatica.

√ In secondo luogo la domanda di iscrizione al “Registro dei fertilizzanti” deve essere corredata di un facsimile dell'etichetta del fertilizzante e di un “rapporto di prova” emesso da un laboratorio di analisi riconosciuto dal MIPAAF ed iscritto su apposito registro.

Si tratta di adempimenti che comportano non poche problematiche, non solo perché aggravano i passaggi burocratici, ma soprattutto perché i laboratori riconosciuti dal MIPAAF ed iscritti sono pochissimi. Pertanto diventa molto difficile ottemperare alle richieste ed è oltremodo spiacevole se si pensa che una circolare applicativa non può porre ulteriori adempimenti rispetto ad un decreto legislativo di cui dovrebbe solo spiegare le modalità applicative.

La circolare, inoltre, prevede che il

MIDAURIL MZ
(metalaxil - m 3,9% + mancozeb 64%)

A BASE DI METALAXIL-M

- La più moderna espressione degli antiperonosporici
- Bassa dose d'impiego di principio attivo
- Rapido assorbimento all'interno della pianta
- Spiccato movimento citotropico e sistemico

CHIMIBERG
Chimberg Agrifertili di Dintore S.p.A.
24061 Albano S. Alessandro (BG) -
Via Trento, 25 -
Tel. 035 581120 - Fax 035 581357 -
e-mail: info@chimberg.com

preparati con cura

fabbricante ogni anno rinnovi, con apposita comunicazione, al MIPAAF, a partire dal 2009 ed entro il 31 luglio di ogni anno, l'intenzione di proseguire la propria attività e di continuare ad immettere sul mercato i prodotti iscritti. La mancata comunicazione comporta la cancellazione del fabbricante e/o dei fertilizzanti dai Registri.

Anche questa è una novità rispetto al decreto legislativo.

Infine la circolare in esame fornisce

elementi esplicativi circa le "registrazioni sull'origine dei concimi" che era prevista dal decreto legislativo 217/2006, lasciando agli operatori la scelta delle modalità ma di fatto imponendo che si mantenga traccia del percorso durante il processo produttivo così da risalire all'origine di ogni componente di un concime finito il che comporta l'individuazione di lotti in entrata e il loro percorso fino al prodotto finito.

Vittorio Ticchiati

MATCH

- Attività oxicida e larvicida di lunga durata
- Non tossico per le api
- Formulazione selettiva per frutti e vegetazione
- Impiegabile su fruttiferi, vite e numerose orticole
- Limiti Massimi di Residuo per l'esportazione nell'Unione Europea

Tignole

Cidia, anarzia

Carpocapsa, ricamatori

Nottne

Chi produce qualità sceglie Match.

syngenta
www.syngenta.it

una buona
CONCIA
per un seme
di QUALITÀ



PIÙ QUALITÀ

PIÙ PRODUZIONE

**una concia industriale
a tutela dell'Agricoltore:**

- indicazione del prodotto impiegato
- chiarezza nelle dosi utilizzate
- analisi effettuate da laboratori accreditati
- "percorso qualità" attestato dal Marchio



Qualità controllata da:



CompagInforma

Direttore responsabile
Vittorio Ticchiati

**Direzione, Amministrazione, Redazione,
Pubblicità, Abbonamenti**

Piazza Costituzione, 8 - 40128 Bologna
Tel. 051 519306 - Fax 051 353234
E-mail: fed.compag@tiscali.it

Proprietà

Compag - Federazione Nazionale
Commercianti Prodotti per l'Agricoltura
Piazza Costituzione, 8 - 40128 Bologna

Editore

IN.edit sas - Castel S. Pietro Terme BO

Impaginazione e Stampa

IN.edit sas - Castel S. Pietro Terme BO

Autorizzazione Tribunale di Bologna

N. 7296 del 28/02/03

Periodicità

ANNO 6 - giugno/luglio 2008 - NUMERO 6/7

Agenzia Pubblicitaria

Advercom - Ponte dell'Olio - PC

- √ eliminazione fino al 32% dei fungicidi;
- √ eliminazione fino al 10% degli erbicidi.

L'impatto medio comporterebbe una perdita del numero di sostanze tra il 5 e il 15%, mentre il 24% delle s.a. sarebbe candidata alla sostituzione.

2. Applicazione degli emendamenti del Parlamento EU nella lettura del 23 ottobre 2007.

- √ eliminazione del 65% degli insetticidi;
- √ eliminazione fino al 43% dei fungicidi;
- √ eliminazione fino al 31% degli erbicidi.

L'impatto medio è valutato in una perdita del numero di sostanze tra il 35 e il 40%, con il 71% delle s.a. candidate alla sostituzione.

2.a. L'impatto complessivo della proposta del Parlamento, considerando i criteri di valutazione e il principio di sostituzione riguarderebbe:

- √ fino al 92% degli insetticidi;
- √ fino al 80% dei fungicidi;
- √ fino al 91% degli erbicidi.

La proposta della Commissione è senz'altro meno impattante ma si viene a sommare a quanto già avvenuto con la revisione prevista dalla Direttiva 194/95 e, soprattutto, va a discapito delle *commodities*, i prodotti di più vasta diffusione e minor costo.

Bisogna, inoltre, considerare che il principio di sostituzione ha un effetto deterrente sull'introduzione di nuove molecole perché aumenta in maniera rilevante il rischio di impresa, un effetto non facilmente valutabile.

Da questa analisi appare evidente che se la proposta del Parlamento fosse effettivamente adottata verrebbe messa a rischio l'agricoltura convenzionale europea in quanto gli attuali risultati in termini quantitativi e qualitativi non sarebbero più raggiungibili. Inoltre, va precisato che le attuali valutazioni sono incentrate sulle conseguenze derivanti dalla impossibilità di controllare una singola avversità, fitofago o malattia o malerba, mentre andrebbero considerate le conseguenze dell'impatto cumulativo derivante dal non controllo di più avversità. D'altra parte non si può trascurare il fatto che anche le strategie per prevenire forme di resistenza verrebbero messe a rischio con ulteriori problemi tecnici che probabilmente non troverebbero soluzione, come del resto la possibilità di applicare la lotta integrata che trova nella diversificazione dei

prodotti impiegati per la difesa uno dei propri capisaldi.

L'impatto sulla difesa delle colture

Dai dati resi disponibili dallo studio il *Gruppo di Lavoro Agrofarmaci e Fertilizzanti*, della Federazione Nazionale Commercianti prodotti per l'agricoltura, Compag, ha cercato di estrapolare le conseguenze per le colture italiane.

Le implicazioni della proposta del Parlamento

La mancanza di piretroidi e fosfororganici lascerebbe limitatissime possibilità di difesa per tutte le colture, sia estensive che frutticole ed orticole. In particolare non vi sarebbero più strumenti di difesa per i lepidotteri della frutta. La psilla del pero rimarrebbe senza soluzioni di controllo e forti problemi sorgerebbero per la concia delle sementi. La difesa dagli afidi non disporrebbe di un ventaglio di prodotti sufficiente per prevenire la comparsa di forme di resistenza, come per la cocciniglia e le cicaline della vite. La mancanza, inoltre, di insetticidi con breve periodo di carenza lascerebbe scoperte le colture nella fase finale di pre raccolta.

Con la venuta meno dei triazoli, fortemente compromessa sarebbe la possibilità di difesa dei marciumi della frutta da botrytis e peronospora e delle malattie del frumento quale la septoriosi, mentre l'eliminazione degli ultimi ditiocarbammati determinerebbe un'ulteriore impennata dei costi per frutteti ed orticole.

Anche la difesa dall'oidio della vite sarebbe molto più problematica per la revoca del dinocap.

Relativamente agli erbicidi verrebbero tolti gli ultimi dissecanti utilizzabili nei letti di semina, nei frutteti e nelle aree non coltivate e le orticole perderebbero quasi tutti i prodotti per l'impiego in pre impianto e post semina.

Le implicazioni della proposta della Commissione

La possibile non approvazione di diversi insetticidi come già visto nella proposta del Parlamento ridurrebbe le possibilità di difesa rispetto ad afidi e psilla, lasciando però alcuni importanti piretroidi e fosfororganici.

L'impatto diretto sarebbe sicuramente meno gravoso di quello indotto dalla proposta del Parlamento, ma sarebbe comunque forte la pressione sulla resistenza dovuta alla ridotta possibilità di rotazione di prodotti diversi.

La non approvazione dei triazoli e di molti erbicidi impiegabili in orticoltura avrebbe gli stessi effetti visti per la proposta del Parlamento.

G. LAF*

(Gruppo di lavoro agrofarmaci e fertilizzanti).

SCHEDA DI ADESIONE ALL'ALBO DEI COMMERCianti DI PRODOTTI FITOSANITARI

Il sottoscritto
nella veste di: • titolare
• legale rappresentante
della Ditta/Società
con sede in
Prov. Cap
Via n.
Tel. P.I.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, di possedere i seguenti requisiti fissati dalla COMPAG per l'iscrizione all'Albo

1) di essere in possesso dell'autorizzazione al commercio e alla vendita rilasciata dal Sindaco del Comune di
in data
che riporta tutte le specifiche indicate dall'Art. 22 del D.P.R. n. 290 del 2001

2) di essere in possesso:

- del certificato di prevenzione incendi e del nulla osta provvisorio
- di non essere obbligato a tale adempimento

CHIEDE

L'iscrizione all'Albo dei prodotti Fitosanitari istituito da COMPAG
Allego attestato di versamento di 300 euro sul c/c 12675401

CONSENTE

in merito all'autorizzazione dei dati personali, ai sensi dell'Art. 10 della legge 675/96, al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e alla loro pubblicazione (COMPAG INFORMA)

NON CONSENTE ALLA LORO PUBBLICAZIONE

Timbro e firma

Da ritagliare e spedire via fax (051/353234) alla COMPAG assieme alla fotocopia dell'attestato di versamento della quota annuale